



COMUNE DI CASALETTO LODIGIANO
PROVINCIA DI LODI

R E G O L A M E N T O ORTI COMUNALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 26/06/2008

ART.1

PRINCIPI GENERALI

Il Comune, al fine di favorire l'attività ricreativa ed accrescere i rapporti sociali in piena armonia con l'ambiente, concede ai cittadini casalettesi lotti di terreno in uso gratuito da adibire ad uso ortivo appartenenti ad aree di proprietà comunale.

Ai fini del presente Regolamento, per orto si intende un appezzamento di terreno individuato dal Comune per la coltivazione di ortaggi o giardino ad uso del concessionario e della sua famiglia, con divieto di farne commercio.

L'individuazione, la delimitazione, la regolamentazione gestionale e l'assegnazione degli orti è di competenza del Comune; la conduzione e gli oneri che la stessa comporta, le eventuali responsabilità ad essa collegate, la proprietà e l'uso di quanto prodottovi, nel rispetto della normativa vigente, sono dei concessionari degli orti.

Il Comune si riserva la facoltà di destinare alcuni orti per iniziative sociali, ecologiche ed educative di particolare interesse.

ART. 2

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Possono essere assegnatari degli appezzamenti di terreno i cittadini maggiorenni che ne facciano richiesta previo avviso pubblico da affiggersi all'Albo Pretorio, e che siano residenti nel Comune di Casaletto Lodigiano.

L'assegnazione avviene per graduatoria in base alle domande che pervengono al comune ed ai seguenti criteri ~~elenati in ordine di priorità:~~

- a) l'anzianità del richiedente;
- b) la distanza del proprio domicilio dall'area richiesta;
- c) essere assegnatari di alloggi di edilizia economica popolare;

d) il minor reddito equivalente.

All'assegnazione provvederà il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente in base alla graduatoria appositamente predisposta secondo i criteri sopra menzionati, anche avvalendosi del supporto dell'ufficio servizi sociali.

La domanda di assegnazione, redatta in carte semplice, dovrà contenere, oltre alle generalità, le seguenti dichiarazioni:

- a) di essere cittadini residenti del Comune di Casaletto Lodigiano;
- b) di possedere i requisiti di preferenza indicati all'art. 2 del Regolamento orti comunali del Comune di Casaletto Lodigiano;
- c) di non avere la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile né pubblico né privato, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
- d) di essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell'appezzamento assegnato;
- e) di conoscere ed accettare il regolamento degli orti del Comune di Casaletto Lodigiano.

L'Assegnazione avrà la durata di 5 anni ed alla scadenza potrà essere rinnovata qualora l'assegnatario abbia ancora i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Potrà essere concesso in uso un solo orto per ogni nucleo familiare.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere in qualunque momento il rapporto con l'assegnatario e riottenere la disponibilità dei terreni qualora ciò si renda necessario per il soddisfacimento di un interesse pubblico ritenuto prevalente, senza che ciò comporti alcun onere per l'Amministrazione comunale, dando un preavviso in forma scritta di almeno 30 giorni; entro tale termine l'assegnatario renderà l'area libera e disponibile.

Qualora si verifichi la disponibilità di alcuni orti a seguito di rinunce o decadenza dei precedenti assegnatari si procederà ad altra assegnazione secondo l'ordine della graduatoria

ART.3

INDIVIDUAZIONE DEGLI ORTI

Gli orti sono dimensionati ed individuati da apposita cartografia predisposta dall'ufficio tecnico comunale per ogni comparto.

La delimitazione dei singoli appezzamenti viene eseguita dal comune con recinzione di tipo aperto avente una altezza inferiore a cm 70. Gli assegnatari non potranno incrementare l'altezza di tale recinzione od oscurarne la superficie al fine di non pregiudicare le colture orticole dei confinanti.

Tali prescrizioni non si applicano alle recinzioni realizzate dal Comune a perimetro del comparto.

ART.4

CONDUZIONE DELL'ORTO: OBBLIGHI E DIVIETI

L'assegnatario si impegna a condurre l'orto nel rispetto delle normali pratiche orticole e secondo le prescrizioni indicate dal presente Regolamento.

In particolare l'assegnatario si impegna a:

coltivare soltanto ortaggi e colture ortive;

mantenere l'orto in modo decoroso e con diligenza;

non cedere in uso l'orto a terzi;

non costruire manufatti di alcun genere ad eccezione di quelli autorizzati dal presente regolamento;

provvedere con gli altri assegnatari alla manutenzione e alla pulizia degli spazi comuni appartenenti al comparto;

provvedere alla pulizia delle erbacce presenti nei vialetti antistanti il proprio appezzamento;

non realizzare opere che alterino l'appezzamento di terreno;

non depositare negli orti: casse, bidoni ed altri materiali anche se non inquinanti;
non utilizzare bidoni e contenitori come vasche di accumulo di acqua;
non usare pesticidi o erbicidi o altre sostanze inquinanti o dannose per la salute e l'ambiente;
non tenere animali;
non commercializzare o vendere il prodotto coltivato se non eventualmente in apposite manifestazioni;
non accendere fuochi o bruciare sterpaglie;
non piantare alberi siepi e cespugli;
non danneggiare in alcun modo gli orti altrui;
non usare acqua per scopi diversi dall'innaffiatura delle colture e essere presente durante l'uso della stessa (no impianti automatici di irrigazione);
restituire il terreno alla scadenza del termine convenuto.

ART. 5

MANUFATTI

E' fatto divieto di erigere manufatti di qualsiasi natura ad eccezione di un capanno per il ricovero degli attrezzi il quale dovrà al massimo avere le seguenti dimensioni: base cm 150 x 150 altezza cm. 205. Le caratteristiche (materiale, colore, ecc..) sono quelle predisposte dall'Amministrazione Comunale con proprio atto.

Tale struttura sarà realizzata a cura ed a spese degli stessi locatari. Tutti i miglioramenti apportati dal locatario al lotto resteranno di proprietà del Comune senza alcuna indennità, a meno che non venga concordato con L'Amministrazione comunale il ripristino nello stato primitivo.

Art. 6

PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

L'Assegnatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'impianto dell'orto.

Ciascun assegnatario sosterrà l'onere economico per la gestione dell'orto senza che ciò possa rappresentare corrispettivo della concessione in uso del terreno.

L'assegnatario si impegna a pagare un corrispettivo per anno solare di € 50,00 (cinquanta euro) per ciascun orto. L'importo così determinato in forma forfetaria potrà essere rideterminato dalla Giunta comunale in funzione degli effettivi consumi idrici sostenuti dall'amministrazione.

ART. 7

RIFIUTI

I rifiuti di tipo organico derivanti dalla coltivazione dovranno essere riutilizzati come concime o ammendante per il terreno, previo compostaggio. E' vietato scavare buche o creare cumuli di scarti vegetali o di qualsiasi altro genere di materiale o rifiuto, sul terreno. In generale ogni tipo di rifiuto che l'assegnatario produrrà all'interno del suo orto dovrà essere raccolto e conferito a cura dell'assegnatario stesso al servizio di raccolta comunale rifiuti solidi urbani esponendo i rifiuti al proprio domicilio, od in alternativa alla piazzola ecologica comunale.

E' vietato abbandonare o depositare rifiuti nelle negli spazi comuni ed in generale sulle aree pubbliche.

I rifiuti di tipo ingombrante dovranno essere conferiti alla piattaforma ecologica negli orari di apertura.

ART.8

COMITATO DI GESTIONE

Gli assegnatari di ogni singolo comparto designano almeno 2 rappresentanti che costituiscono il Comitato di Gestione cui compete la verifica del rispetto del presente Regolamento ed i rapporti fra assegnatari e Pubblica Amministrazione.

ART. 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

L'atto di concessione obbliga il concessionario alla scrupolosa osservanza del presente regolamento.

L'eventuale inosservanza dello stesso costituisce motivo di decadenza della concessione, con esclusione, per l'assegnatario, di qualsiasi possibilità di richiesta di indennizzo o risarcimento.

Sono motivo di decadenza dell'assegnazione dell'orto le seguenti cause:

- il mancato utilizzo dell'orto o se lo stesso rimarrà incolto per almeno una stagione colturale o adibito ad altri usi non corrispondenti a quelli previsti dal regolamento;
- rinuncia da parte dell'assegnatario;
- decesso dell'assegnatario e qualora il coniuge non faccia richiesta scritta o non abbia i requisiti previsti per l'assegnazione;
- cambio di residenza;
- ricevimento di n. 2 contestazioni scritte per il rispetto degli obblighi e dei divieti di cui al presente regolamento;
- cessione a terzi della coltivazione;
- mancato pagamento del corrispettivo annuale.

ART. 10

RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile o penale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione degli orti.

ART. 11

NORME FINALI

Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti.

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate in base a norme sopravvenute, suggerimenti o necessità.

Le eventuali innovazioni, pena decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.